

## CONVENZIONE


Tra

La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo -quale sede amministrativa della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e del Dottorato di ricerca in "Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema", in persona del Preside Prof.ssa Maria Floriana Cursi, nata a Roma il 10/12/1966


La Procura della Repubblica di Teramo, in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Antonio Guerriero, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il 10/05/1954

### PREMESSO

- che l'art. 37 della L. n. 111/2011 " Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie" al comma 4 stabilisce che in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
- Considerato che, ai sensi del comma 5 della citata norma, gli ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività




Convenzione ex art 37 legge 111/2011 tra la Procura della Repubblica di Teramo e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo




previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

- Considerato altresì che ai soggetti ammessi alla formazione professionale presso gli uffici giudiziari non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione e che il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego;
- Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con la risoluzione del 22.2.2012 e con la recente risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari - Delibera Plenaria del 29.4.2014, ha emanato una normativa secondaria secondo la quale i tirocini ex art. 37 sono possibili solo ove sia conclusa la convenzione con l'ente di riferimento (ordine avvocati, SSPL, Università per il dottorato), prevedendo che non vi siano limitazioni in ordine alla tipologia degli uffici giudiziari che possono stipulare le convenzioni e che la frequenza non può superare un anno ed è sostitutiva del pari periodo del percorso formativo svolto presso l'ente stipulante (dottorato, frequenza alla SSPL e pratica forense );
- Considerato che sempre la citata risoluzione del CSM del 29.4.2014 ha precisato che le questioni della esclusività della frequenza degli uffici giudiziari per i tirocinanti e dell'incompatibilità dello studio legale dove svolge la pratica il tirocinante vanno rivalutate alla luce di quanto oggi previsto dall'art. 73 legge 98/2013, riconoscendo la compatibilità della frequenza da parte del tirocinante dello studio legale e della SSPL durante il tirocinio presso l'ufficio giudiziario;
- che la delibera del CSM del 19.7.2007 - richiamata dalle più recenti risoluzioni - in tema di specificazione delle attività da espletarsi nel corso del tirocinio prevede: *“lo svolgimento di tutte quelle attività di formazione che si prefiggano di far acquisire le capacità di gestire i processi, per acquisire le chiavi di accesso alle soluzioni, in particolare - e a mero titolo esemplificativo - partecipazione alle udienze pubbliche, assistenza nella preparazione ed emissione dei provvedimenti, ricerche giurisprudenziali e dottrinali, formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, cura delle banche dati e dei supporti informativi, formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza,*



*eventuale attivazione di uno "sportello unico" e di un ufficio di prima accoglienza dove fornire informazioni minime ma indispensabili";*

- che la citata ultima delibera del CSM del 2007 stabilisce altresì che: "per garantire le aspirazioni di approfondimento teorico di problematiche di specifico interesse giudiziale dovrà essere prevista l'individuazione, con provvedimento motivato, di un numero massimo di tirocinanti, compatibile con la funzionalità dell'ufficio, da poter affidare a ciascun magistrato";
- che la risoluzione del C.S.M. del 2014 stabilisce che l'art. 37 della legge 111/2011 prevede una serie di obblighi per il tirocinante, quali riservatezza e riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, segreto su quanto appreso in ragione della sua attività, astensione dalla deposizione testimoniale e che di tali obblighi deve essere data compiuta informazione al tirocinante inserendoli, oltre che nelle convenzioni, anche nel "documento informativo" e che nei progetti formativi.
- Considerato che la risoluzione del CSM del 22.2.2012 ha stabilito che :
  - 1) le convenzioni di cui all'art. 37 debbono essere eseguite dopo la deliberazione di presa d'atto del CSM, previo parere del Consiglio giudiziario reso sulla scorta dei criteri fissati dalle circolari in vigore e dalla medesima risoluzione;
  - 2) le convenzioni debbono essere stipulate, senza oneri a carico della finanza pubblica;
  - 3) possono essere ammessi a prestare la loro attività, nell'ambito di dette convenzioni, esclusivamente i laureati in giurisprudenza che frequentino il primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato;
  - 4) sono selezionati a tal fine coloro che, non avendo precedenti penali per delitti non colposi, né carichi pendenti del medesimo tipo presso l'ufficio giudiziario stipulante, presentino la più elevata votazione di laurea, il piano di studi universitari più confacente all'attività da svolgere ed una propensione, eventualmente già concretamente manifestata, all'attività di ricerca giuridica;
  - 5) il partecipante presta le attività di studio e quelle processuali per le quali è ammessa la sua presenza, ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita nell'esercizio di tale attività;



6) il magistrato designato a costituire il riferimento didattico ed organizzativo del partecipante è individuato dal capo dell'Ufficio, previo interpello, tenendo conto dell'esperienza specifica maturata nell'ambito formativo (tirocinio dei MOT, dei giudici pace, dei laureati iscritti alle scuole di specializzazione), delle esigenze dell'ufficio in relazione ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e della maggiore esperienza professionale, comunque prevedendo una adeguata rotazione nell'incarico;



7) il magistrato designato è tenuto a redigere, al termine del periodo, una relazione sull'attività svolta dal partecipante ed a trasmetterla al Capo dell'Ufficio il quale, a sua volta, la invia all'ente convenzionato di riferimento ed al Consiglio giudiziario;

8) la convenzione deve prevedere, in apposito capitolo, la disciplina sull'impegno al rispetto degli obblighi di segretezza e di riserbo e delle cautele a tal fine adottate in ossequio al disposto dell'art. 15, L. n. 675/1996, nel quadro delle circolari già adottate dal Consiglio;

9) non debbono essere stipulate convenzioni che possano arrecare, anche potenzialmente, un pregiudizio per l'indipendenza ed imparzialità degli uffici giudiziari o una lesione della credibilità della funzione giudiziaria o dell'immagine e prestigio dell'Ordine giudiziario;

10) le convenzioni debbono prevedere la facoltà dell'Ufficio giudiziario di interrompere il percorso formativo per il venir meno del rapporto fiduciario tra magistrato affidatario e tirocinante a seguito del mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità, ovvero ancora per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario o per l'emersione, nella fase di attuazione della convenzione, di un pregiudizio per l'indipendenza ed imparzialità degli uffici o della lesione della credibilità della funzione giudiziaria e dell'immagine e prestigio dell'Ordine giudiziario;

Considerato che nel rispetto della normativa primaria e secondaria citata, la Procura della Repubblica di Teramo intende stipulare con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo una convenzione al fine di consentire a laureati iscritti al primo anno del Dottorato di ricerca e al primo anno della Scuola



di Specializzazione per le professioni legali l'espletamento di uno stage formativo ex art. 37 della L. n. 111/2011;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Il Procuratore della Repubblica di Teramo, nelle modalità sottoindicate, consente lo svolgimento di esperienze di applicazione dei principi teorici e di approfondimento pratico presso la Procura della Repubblica di Teramo agli specializzandi iscritti presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo e ai laureati iscritti al primo anno del Dottorato di ricerca della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo.

La selezione dei soggetti ammessi allo stage ex art. 37 L. n. 111/2011 avverrà di concerto con la Facoltà di Giurisprudenza e riguarderà i più meritevoli tra gli studenti iscritti al primo anno del dottorato di ricerca e al primo anno della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, che non abbiano precedenti penali per delitti non colposi, né carichi pendenti del medesimo tipo presso l'ufficio giudiziario stipulante, presentino la più elevata votazione di laurea, il piano di studi universitari più confacente all'attività da svolgere ed una propensione, eventualmente già concretamente manifestata, all'attività di ricerca giuridica.


I soggetti ammessi allo stage svolgeranno la loro attività presso la Procura della Repubblica per il periodo corrispondente al primo anno del dottorato di ricerca e di specializzazione, assicurando la loro presenza presso la Procura per 4 giorni a settimana nelle ore ante meridiane in accordo con il magistrato affidatario per un totale di n. 5 ore al giorno;

Lo svolgimento dello stage sostituisce le attività del corso di dottorato di ricerca e del corso di specializzazione per le professioni legali per il periodo corrispondente e si articola in 5 ore al giorno per quattro giorni alla settimana per quattro settimane al mese a partire dall'inizio del mese di aprile 2015 fino al mese di ottobre incluso, con esclusione del mese di agosto (tenuto conto che la convenzione deve ottenere le relative prese d'atto del Consiglio Superiore della Magistratura previo parere del Consiglio Giudiziario di L'Aquila);

La sostituzione con il tirocinio delle attività del corso di dottorato di ricerca e del corso di specializzazione per le professioni legali sarà condizionata alla valutazione positiva del



Convenzione ex art 37 legge 111/2011 tra la Procura della Repubblica di Teramo e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo



tirocinio redatta dal magistrato coordinatore anche sulla base delle relazioni dei singoli magistrati affidatari. Della positiva valutazione verrà data formale comunicazione alla Scuola di Specializzazione e al Dottorato di ricerca al termine del tirocinio.

In ottemperanza alla delibera CSM del 19.7.2007 viene fissato un numero massimo di soggetti che possono essere ammessi allo stage nel numero di 14 tirocinanti.


I tirocinanti seguiranno uno dei seguenti tre progetti per attività che dovranno attenersi al rispetto della normativa e delle circolari del CSM a tutela del segreto istruttorio e della riservatezza conseguente alle attività espletate :

- Progetto per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale in tema di esecuzione della pena, la formazione di un archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dall'ufficio esecuzioni, cura del fascicolo anche informatico della fase dell'esecuzione; a detto progetto potrebbero essere ammessi sino a n. 3 tirocinanti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di segretezza in precedenza indicati;
- Progetto per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale in tema di volontaria giurisdizione, la formazione di un archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dall'ufficio del P.M. in tema di volontaria giurisdizione, cura del fascicolo anche informatico della volontaria giurisdizione; a detto progetto potrebbero essere ammessi fino a n. 3 tirocinanti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di segretezza in precedenza indicati;
- Progetto per l'assistenza al magistrato del P.M. nelle ordinarie attività non coperte da segreto istruttorio (art. 114 c.p.p.), conseguenti alla conclusione delle indagini preliminari, nella formazione e gestione informatica del fascicolo, nella preparazione dell'udienza dibattimentale e dell'eventuale impugnazione; nella gestione e aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenziale personale del magistrato; a detto progetto potrebbero essere ammessi n. 8 tirocinanti ( ovvero uno per ciascun magistrato della Procura che ha dato la disponibilità ad predetto tirocinio), nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di segretezza in precedenza indicati;

Il Procuratore della Repubblica ripartirà i tirocinanti tra tutti i Sostituti Procuratori che hanno manifestato la disponibilità ad assumere la qualità di magistrato



Convenzione ex art 37 legge 111/2011 tra la Procura della Repubblica di Teramo e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo




affidatario secondo un criterio di anzianità e sulla base delle indicazioni che sono pervenute dalla Collega Sostituto Dr.ssa Colica, che ha fornito l'iniziale bozza per i tre progetti formativi in precedenza indicati che sono stati condivisi anche dagli altri magistrati nel corso della riunione del 28 febbraio 2015 come da relativo verbale.

- Sempre a seguito della citata riunione si designa la Dott.ssa Colica come magistrato di coordinamento per il riferimento didattico e organizzativo del tirocinio.

Dei progetti formativi singolarmente predisposti per ciascun tirocinante e delle relazioni conclusive sul loro tirocinio verrà data comunicazione alla Scuola di Specializzazione e al Dottorato di ricerca.

Resta inteso, in ossequio alle direttive del Consiglio Superiore della Magistratura che:

- L'attività del tirocinante è prestata in regime di esclusività rispetto agli altri uffici giudiziari e non è previsto alcun compenso o retribuzione in favore del tirocinante;
- L'attività formativa dovrà avvenire nel rispetto degli obblighi di segretezza e dei divieti di pubblicazione di cui agli artt. 326 e 114 c.p.p. salvo che ricorrono le speciali ragioni indicate dagli artt 472 e 473 c.p.p.; nonché dei vincoli che alla pubblicazione degli atti giuridici derivano dalla disciplina della legge N. 675/1996 in materia di tutela della privacy e dei limiti d'efficacia delle specifiche deroghe previste dagli artt. 4, comma 1 lett.d), 7 comma 5 ter lett d), 21 comma 4 lett. a) e 27. A tal fine il tirocinante assumerà espresso obbligo scritto;
- In attuazione della Convenzione la Scuola di Specializzazione e la Facoltà di Giurisprudenza a cui appartengono i tirocinanti (specializzandi e dottorandi), dovrà provvedere ad assicurare ogni singolo specializzando e dottorando contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile;
- La selezione degli aspiranti verrà effettuata in accordo tra il responsabile della Scuola di Specializzazione, del Dottorato di ricerca ed il Procuratore della Repubblica, avendosi come criterio assenza di precedenti penali per delitti non colposi, né carichi pendenti del medesimo tipo presso l'ufficio della Procura della Repubblica di Teramo, il voto di laurea e il piano di studi universitario più



confacente all'attività da svolgere ed una propensione, eventualmente già concretamente manifestata, all'attività di ricerca giuridica;

- Inoltre, sarà richiesta al singolo tirocinante dichiarazione da effettuarsi sotto la propria responsabilità ai termini di legge di: non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali pendenti o di sentenze di condanna non definitive;
- A ragione dei ricordati obblighi di segretezza e di riservatezza nessun magistrato si potrà avvalere della cooperazione degli aspiranti per lo svolgimento delle indagini preliminari o altra attività coperta dal segreto istruttorio di cui agli artt. 326 e 114 c.p.p., nonché dei vincoli che alla pubblicazione degli atti giuridici derivano dalla disciplina della legge N. 675/1996 in materia di tutela della privacy e dei limiti d'efficacia delle specifiche deroghe previste dagli artt. 4, comma 1 lett.d), 7 comma 5 ter lett d), 21 comma 4 lett. a) e 27.
- Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Procuratore della Repubblica per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante per il mancato rispetto degli obblighi assunti a quello al momento dell'inizio del tirocinio ovvero per la sua verificata inidoneità o per sopravvenute esigenze di servizio. .
- Non è previsto alcun onere a carico della finanza pubblica, atteso che nessuna retribuzione o compenso è prevista per l'espletamento dell'attività da parte dei soggetti ammessi al tirocinio;

La presente convenzione, rinnovabile, entrerà in vigore dopo la deliberazione di presa d'atto del Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di L'Aquila, che si presume potrà intervenire i primi giorni del mese di aprile 2015 ed avrà vigore fino al mese di ottobre 2015.

Teramo, li **4 FEB. 2015**

La Procura della Repubblica di Teramo

La Facoltà di Giurisprudenza  
dell'Università degli Studi di Teramo

Il Procuratore

Il Preside

*Dot. Antonio Guerriero*

*Prof.ssa Maria Floriana CURSI*

*Procuratore della Repubblica*  
*Antonio Guerriero*

*Prof.ssa Maria Floriana CURSI*